



Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativo alla *piattaforma polifunzionale trattamento rifiuti, ubicata nei comuni di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto (PI), con sede legale in via Malpasso 63/65 – Castelfranco di Sotto (PI). Riunificazione con modifiche delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 4337 del 10/12/2015 e D.D. n. 3452 del 06/08/2009 e ss.mm.ii. ed aumento quantitativi di rifiuti da trattare.* Proponente: Herambiente Servizi Industriali s.r.l. (ex Waste Recycling S.p.A.) L'istanza viene presentata anche in applicazione all'art. 43, comma 6 della L.R.T. 10/2010. **Richiesta di integrazioni e chiarimenti.**

Alla c.a. del proponente:

Herambiente Servizi Industriali s.r.l.

e p.c.

Comune di Castelfranco di Sotto

Comune di Santa Croce sull'Arno

Comando Provinciale VVF di Pisa
Ufficio Prevenzione Incendi

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Settore Tutela della natura e del mare

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Provincia di Pisa

ARPAT
- Dipartimento di Pisa

Azienda Usl Toscana centro
Dipartimento della Prevenzione

IRPET

Acque Spa

Aquarno S.p.A.

E-Distribuzione



Autorità idrica Toscana
Conferenza territoriale Basso Valdarno

Direzione Regionale VVF Toscana
C.T.R. Rischi Rilevanti

Direzione Ambiente e Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

Direzione Difesa del suolo e Protezione civile
Settore tutela acqua e costa

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Direzione Politiche di Mobilità Infrastrutture e TPL
Settore Programmazione Viabilità

e p.c.

Al Direttore “Ambiente e Energia”

Premesso che, con riferimento al procedimento regionale in oggetto:

- l'istanza è stata presentata alla Regione Toscana in data 08.04.2019 prot. n. 153585, successivamente integrata con nota pec del 11.04.2019, prot. n. 159754, e perfezionata in data 17.06.2019 (prot. 241762);
- il procedimento è stato avviato in data 28.06.2019 ai sensi della normativa indicata in oggetto e deve concludersi nei modi e nei termini previsti dall'art. 27bis della D.Lgs.152/06.
- Nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico, il Proponente ha richiesto oltre al rilascio del provvedimento di VIA, il rilascio dei seguenti titoli abilitativi e le autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso:
 - Modifica sostanziale con valenza di riesame (rif. Determina Dirigenziale n. 16905 del 25/10/2018) delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 4337 del 10/12/2015 e D.D. n. 3452 del 06/08/2009 e ss.mm.ii;
 - Titolo edilizio (S.C.I.A.);
 - Parere VVFF sul progetto antincendio;
 - Parere Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Piano;
 - Autorizzazione di immissione sul demanio idrico.
- Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale (sir):
 - S.I.R. 63 delle Cerbaie – S.I.C. – IT5170003;
 - S.I.R. 64 di Montefalcone – Z.P.S. – IT5170004;
- sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/via è stata pubblicata la documentazione depositata dal Proponente, l'avviso al pubblico, la scheda informativa relativa al procedimento in oggetto, nonché i pareri, i contributi pervenute;



In relazione ad un primo esame della documentazione presentata, dei pareri pervenuti dalle Amministrazioni interessate, dei contributi tecnici delle strutture regionali e di ARPAT, è emersa la necessità, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, che gli elaborati presentati a corredo della dell'istanza di avvio del procedimento in oggetto siano completati ed integrati.

Ai sensi dell'art. 27bis, comma 5 del D.Lgs 152/2006, si chiede pertanto di fornire documentazione integrativa e di chiarimento relativamente a quanto di seguito riportato.

Si premette che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti caratteristiche:

- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione della fonte da cui è tratta ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale.

Si ricorda inoltre che gli elaborati devono essere timbrati e firmati dai professionisti che li hanno redatti.

Aspetti programmatici

1) Si segnala che riguardo ai rifiuti speciali il vigente Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94/2014 prevede un insieme di linee di intervento/azioni volte a promuovere a livello regionale, una maggiore autonomia gestionale e, nel rispetto delle azioni indicate a livello comunitario, lo sviluppo della filiera del recupero. A tal fine, il PRB prevede da un lato che venga promosso il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo attuando il principio di prossimità; dall'altro si prevede di sviluppare la filiera industriale del riciclo.

Fermo restando quanto sopra si ritiene utile segnalare che, nonostante nella documentazione si parli sempre di rifiuti speciali, nell'elenco di quelli conferibili all'impianto sono presenti numerosi CER potenzialmente di origine urbana in quanto appartenenti alla famiglia 20 "Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti da raccolta differenziata", compresi quelli presenti nella sottofamiglia 20.03 "altri rifiuti urbani", tra i quali il CER 200301 "rifiuti urbani non differenziati", destinati a operazioni di smaltimento.

Sul punto si ricorda che lo smaltimento dei rifiuti urbani è soggetto a privativa da parte del gestore del servizio pubblico. La norma statale e Regionale prevede che tutti gli impianti che gestiscono tali tipologie di rifiuti siano preventivamente pianificati.

Si segnala pertanto che l'attività dell'impianto può considerarsi coerente dal punto di vista della pianificazione in materia solo qualora non siano previste operazioni di smaltimento di rifiuti urbani. **Si chiede al proponente di fornire chiarimenti in merito.**

2) I criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali) sono contenuti nell'allegato 4 al piano regionale (PRB) e sono suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali.

L'insediamento è esistente e nella sua attuale configurazione è oggetto di un procedimento di VIA postuma.

Il progetto in esame prevede inoltre un ampliamento della superficie impiantistica mediante acquisizione di un nuovo lotto di terreno di circa 4595 m².

Si ritiene opportuna la verifica di conformità dell'area impiantistica esistente con i suddetti criteri di localizzazione, finalizzata a valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione o compensazione.

Relativamente all'ampliamento dell'area dello stabilimento mediante acquisizione di un nuovo lotto occorre premettere che:



- i vincoli identificati dal PRB come criteri escludenti o penalizzanti sono finalizzati a garantire la congrua collocazione degli impianti di gestione rifiuti nel contesto territoriale e ambientale di riferimento e che tale condizione è prioritaria nella valutazione della localizzazione;
- le disposizioni dell'allegato vanno pertanto lette in armonia con quanto dettato dalla normativa nazionale e regionale, le quali ribadiscono che i rifiuti vengano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

Pertanto, nel caso di modifiche sostanziali di impianti esistenti che prevedono occupazione di nuovo suolo, anche se in via generale tale fattispecie non è direttamente riconducibile alla condizione di nuovo impianto, nell'ottica di garantire il congruo inserimento dell'insediamento nel contesto territoriale è opportuna la verifica della presenza di vincoli ricadenti nel nuovo lotto nel quadro organico delle previsioni del PRB.

Nel caso in specie la documentazione di progetto non contiene alcuna verifica dei criteri di localizzazione, né per l'impianto esistente né per la porzione in ampliamento. **Si chiede pertanto che il Proponente effettui una verifica dell'area impiantistica esistente e del lotto in ampliamento in rapporto ai criteri di localizzazione contenuti nell'allegato 4 al PRB.**

Aspetti ambientali

Componente Atmosfera

Qualità dell'aria

3) La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D. Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

In accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" e s.m.i. sono ripartite le competenze in materia tra le Amministrazioni locali. La Giunta Regionale ha stabilito la zonizzazione regionale con le Deliberazioni n. 964/2015 e n. 1182/2015 mediante le quali sono altresì stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

I comuni di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto, per i superamenti del valore limite relativo al PM10 sono compresi nell'area di superamento denominata "Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno" e rientrano sia nell'elenco di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 1182 del 09.12.2015 – quale comuni soggetti alla elaborazione dei PAC (Piani di Azione Comunale) che in quello di cui all'Allegato 3 stessa deliberazione per cui all'interno del PAC sono tenuti all'inserimento degli interventi contingibili.

Con deliberazione 18 luglio 2018, n. 72 pubblicata sul BURT del 01.08.2018 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria – PRQA – per il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

Il quadro emissivo dell'impianto riportato nell'allegato 18.010.05U.0114 indica la situazione a seguito delle modifiche richieste.

Vista la criticità riscontrata della zona di ubicazione dell'impianto si chiede che la ditta fornisca relativamente all'inquinante polveri e suoi precursori (NH₃; H₂S; SO_x; NO_x e COVNM) indicazioni circa l'incremento del flusso di massa, tra la situazione reale e quella risultante dalle modifiche.

4) Si fa presente che a pag 361 del SIA (documento 18.010.05U.0101.pdf) viene riportato "*Le emissioni diffuse, invece, sono da ritenersi importanti per gli aspetti di carattere odorigeno. Il proponente ha in corso la redazione di uno studio di dispersione degli odori e dei macroinquinanti, al fine di adottare, qualora risultasse necessario a seguito dello studio, ogni idonea iniziativa alla limitazione della diffusione di odori ed eventuali*



interventi sulle emissioni convogliate, all'interno dell'area di studio.” **Si chiede di inoltrare lo studio citato non presente nella documentazione trasmessa.**

Le emissioni diffuse dovranno essere valutate insieme a alle emissioni da traffico veicolare al fine di ottenere un quadro complessivo più veritiero dell'impatto che si viene a generare con la modifica richiesta.

Dovrà anche essere effettuata una ricognizione dei punti di criticità (fasi del ciclo produttivo potenzialmente impattanti e convogliabili) e l'applicazione delle BAT di settore al fine di contribuire al contenimento delle maleodoranze.

Emissioni convogliate

5) Nel contributo di ARPAT si richiede, in relazione all'adeguamento dell'installazione alle BAT-AEL di settore e dal confronto tra gli attuali VLE autorizzati e i BAT-AEL di settore, una riduzione dei limiti emissivi delle polveri, HCl e COT, in particolare di modificare il quadro emissivo (sulla base delle BAT 25, 31, 53) attualmente autorizzato come segue:

- *emissione E1: ridurre il VLE del parametro COT (TVOC) da 150 mg/Nm³ a 45 mg/Nm³*
- *emissione E2 : ridurre il VLE del parametro HCl da 15 mg/Nm³ a 5 mg/Nm³*
- *emissione E3 : introdurre il parametro COT (TVOC) con VLE pari a 20 mg/Nm³*
- *emissione E4 : introdurre il parametro COT (TVOC) con VLE pari a 20 mg/Nm³*
- *emissione E8: ridurre il VLE del parametro Polveri da 50 mg/Nm³ a 5 mg/Nm³*
- *emissione E9 : introdurre il parametro COT (TVOC) con VLE pari a 20 mg/Nm³*
- *emissione E10 : introdurre il parametro COT (TVOC) con VLE pari a 20 mg/Nm³*
- *emissione E11 : introdurre il parametro COT (TVOC) con VLE pari a 30 mg/Nm³*
- *emissione E12: inserire questa emissione tra quelle soggette ad autorizzazione assegnando un VLE per il parametro "Polveri" uguale/inferiore a 0,1 kg/h*

Inoltre nel contributo si richiede che:

- *per l'area, ove avvengono le fasi di sportellatura delle autocisterne che trasportano i rifiuti, si dovrà prevedere l'installazione di una copertura mobile, la messa sotto aspirazione e l'invio del relativo effluente gassoso ad un nuovo impianto idoneo di abbattimento, al fine di eliminare questa fonte di emissioni diffuse maleodoranti;*
- *effettuare, con cadenza annuale, test con fumogeno in tutti i capannoni (3, 4, 5) contenenti rifiuti potenzialmente maleodoranti, verificando che, dal fabbricato interessato non fuoriescano aeriformi valutandone le azioni preventive di contenimento, monitoraggio e controllo;*
- *presentare un progetto finalizzato all'installazione di una serranda di sovrappressione (BAT 27) e convogliamento ad eventuale serbatoio di blow-down al fine di ridurre le emissioni in caso di deflagrazione;*

Alla luce della richiesta di riduzione dei limiti emissivi contenuti nel contributo ARPAT e in conseguenza della richiesta di incremento della capacità produttiva, si chiede di relazionare in merito alla capacità degli attuali sistemi di abbattimento delle emissioni e alle eventuali modifiche necessarie per il raggiungimento dei limiti sopra riportati.

Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

Scarichi idrici

6) Nel contributo ARPAT viene evidenziato che i controlli effettuati nel 2019 presso l'impianto di trattamento liquidi hanno rilevato il non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA ai limiti allo scarico S1 in particolare il superamento dei VLE autorizzati di sostanze pericolose di cui alla tabella 5 della parte III Allegato 5 del



D.Lgs. 152/2006. Il contributo segnala che gli interventi di processo proposti andrebbero a determinare un miglioramento del trattamento stesso con effetto sulla qualità dello scarico;

Il contributo segnala alcune criticità relative l'applicazione delle BAT per la matrice scarichi proponendo le seguenti prescrizioni:

- *le metodiche analitiche per i parametri previsti nei punti intermedi e nello scarico finale, all'interno del Piano di Monitoraggio e controllo, spesso non coincidono con quelle indicate dalla BAT 7. Si ritiene necessario che la Ditta modifichi le metodiche allineandole a quelle previste alla BAT 7.*
- *in merito alle proposte di innalzamento dei VVLE agli scarichi proposti dalla Ditta all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo, la società precisa che esiste un accordo privato tra la stessa ed Aquarno Spa (gestore fognatura privata); si rileva però che come conseguenza i BAT-AEL (BAT 20) di cui alla Tabella 6.1, non sono rispettati e la Società demanderebbe di fatto al depuratore di Santa Croce il completamento della depurazione del proprio refluo, sino al raggiungimento dei BAT-AEL (BAT 20). Poiché la depurazione effettuata dall'impianto di Santa Croce è sostanzialmente di tipo biologico (è saltuario il trattamento terziario Fenton), lo stesso non può assicurare una degradazione o abbattimento adeguati di determinati inquinanti (ad es. metalli, solventi aromatici o solventi non biodegradabili, ecc.), quindi il raggiungimento dei valori limiti previsti per i reflui sarebbe conseguito per diluizione con i restanti reflui gestiti dall'impianto di Santa Croce. Il principio normativo di cui all'art. 29 sexies comma 4-quater del D.lgs. 152/2006 indica che, al fine di non portare carichi maggiori di inquinante nell'ambiente e garantire un livello equivalente di protezione sull'ambiente nel suo insieme, in caso di immissione indiretta di inquinanti nell'acqua, i limiti di emissione dell'istallazione AIA interessata si definiscono in funzione della capacità di depurazione. Pertanto:*
 - *per lo scarico al pozzetto S1 (scarico in fognatura privata):*
 - * *i parametri Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e nitrico, sono sostituiti col parametro Azoto totale;*
 - * *i VLE dei parametri di seguito specificati saranno: Fenoli = 1 mg/l, Solventi organici aromatici = 0,4 mg/l, Solventi organici azotati = 0,2 mg/l, Solventi clorurati = 2 mg/l, Cloruri = 1.200 mg/l, Solfati = 1.000 mg/l;*
 - *per il punto di campionamento V113 (scarico dal trattamento chimico-fisico):*
 - * *il parametro Azoto ammoniacale sarà sostituito col parametro Azoto totale;*
 - * *i VVLE dei parametri Cromo totale, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, HC totali, Fenoli, Aldeidi, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati, Tensioattivi totali, restano quelli in vigore;*
 - *per il punto di campionamento 42 (rifiuti scaricati direttamente alla sezione biologica):*
 - * *il parametro Azoto ammoniacale sarà sostituito col parametro Azoto totale;*
 - * *i VVLE dei parametri Cromo totale, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, HC totali, Fenoli, Aldeidi, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati, Tensioattivi totali restano quelli in vigore.*
- *Si dovrà specificare il recapito dei reflui assimilabili ai domestici (servizi igienici, mensa, ecc.)*
- *per quanto attiene la gestione della AMPP/AMC e la proposta di rete fognaria interna e di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, si osserva che le stesse siano da supportare con una adeguata proposta di monitoraggio e controllo al fine del mantenimento delle condizioni di efficienza proposte:*
 - *a seguito di ogni evento piovoso significativo, ed almeno una volta al mese, dovranno essere ispezionate le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e le relative operazioni, oltre a quelle di manutenzione (rimozione sedimenti, ecc.), dovranno essere annotate su un apposito registro a cura di personale incaricato;*
 - *le vasche a tenuta interrate per la raccolta degli eventuali percolamenti ubicate in varie zone dello stabilimento (vasca 1, 2, 3, 4 e 5), come si rileva dalla planimetria allegato n.18.010.05U.0006,*



dovranno essere oggetto di manutenzione periodica e le operazioni di ispezione e svuotamento dovranno essere annotate su apposito registro a cura di un incaricato.

- *per quanto attiene l'applicazione della BAT 19, la ditta dovrà integrare il relativo documento con le informazioni mancanti e dovrà prevedere, entro 6 mesi dal rilascio dell'atto, il riutilizzo delle AMD, almeno di quelle non contaminate (tipo quelle dei tetti), per operazioni varie tipo irrigazione aree a verde, lavaggio autobotti zona sportellatura, lavaggio pavimentazioni sporche interne o esterne, ecc., presentando idoneo progetto.*

Si chiede di relazionare sulle proposte di cui sopra e eventuali adeguamenti necessari al fine dell'ottemperanza.

7) In merito all' impianto semiautomatico di svuotamento e lavaggio di fusti e cisternette, **si chiede di descrivere l'attività e informazioni relative gli eventuali fattori di rischio per i lavoratori.**

Rischio idraulico

8) In merito ad aspetti relativi il rischio idraulico si fa presente che il battente idraulico per $T_r=200$ anni nell'area in questione risulta pari a 16,8 m s.l.m. Tale valore deriva dai risultati della modellazione idrologico-idraulica inerente esclusivamente il Fiume Arno, messa a punto da questa Autorità di Bacino per la redazione del Piano di gestione del Rischio Alluvioni. A tale riguardo, preme far notare che l'utilizzo, alla scala del centimetro e per finalità edilizie, di battenti idraulici derivati da modelli realizzati alla scala di bacino, è sempre da assumersi con estrema cautela, prevedendo, a seconda dei casi, anche l'adozione di opportuni franchi di sicurezza. **Considerato, pertanto, che il muro del bacino di contenimento dei serbatoi è previsto a quota 17 m s.l.m., con un franco, pertanto, di 20 cm rispetto al battente duecentennale, si invita a valutare la possibilità di alzarne la quota.**

9) In merito alla compatibilità degli interventi con gli obiettivi del PGRA, le opere devono essere realizzate **in condizioni di gestione del rischio idraulico, così come disciplinato dalla disciplina regionale vigente, e deve essere predisposto, per l'intero impianto di trattamento, il piano di gestione inerente il rischio di alluvione.**

Tale piano dovrà essere integrato e coerente con la pianificazione comunale e sovracomunale di protezione civile, dovrà contenere le azioni e le misure da predisporre in fase di preannuncio e in fase di evento al fine di minimizzare gli impatti e i rischi per la struttura, i suoi occupanti e l'ambiente circostante.

Ciò in quanto la direttiva 2007/60/CE e il decreto di recepimento D.Lgs 23 febbraio 2010 n.49 chiedono di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle alluvioni, attraverso azioni di prevenzione, protezione, preparazione e ripristino. Tra di esse le azioni di preparazione e ripristino riguardano tutte le disposizioni concernenti la gestione dell'evento in tempo reale, inquadrabili nelle attività di protezione civile regolamentate dalla Legge 2 gennaio 2018 n.1 nella filiera del Dipartimento della protezione civile, regioni e comuni.

10) Lo studio idraulico relativo all'immissione nel fosso Dogaia, sono individuate anche le misure di compensazione, vasche volano, per rispettare l'invarianza idraulica.

Nel progetto aprile 2019, tavola 18.010.05U.0504 le immissioni di acque meteoriche in corsi d'acqua erano ubicate, oltre che nel rio Dogaia, anche nell'Antifosso di Usciana ed in un canale senza denominazione propria, ma compreso nel reticolo idrografico regionale di cui alla LR 79/2912, posto sul confine est dell'area dello stabilimento. **Per questi recettori non ci sono valutazioni circa il rispetto dell'invarianza idraulica, dovrà essere predisposta idonea documentazione.**



11) All'interno dell'area dello stabilimento vengono utilizzati soprassuoli derivanti da coperture di tratti di corsi d'acqua, rio Dogaia e canale sul lato est, **delle quali non esiste documentazione agli atti presso il Genio Civile competente. L'uso delle superfici richiamate deve essere regolarizzato presso questo Ufficio sia per gli aspetti tecnici che amministrativi secondo la vigente normativa regionale in materia.**

Le opere ed attività di qualsiasi genere ricadenti nella fascia di rispetto di 10 metri ai lati dei corsi d'acqua sopradetti, compresi anche i tratti coperti, devono essere preventivamente autorizzate dal competente Genio Civile ai sensi del RD 523/1904 e della LR 41/2018.

Monitoraggio falda

12) Si chiede di prevedere l'inserimento nella rete di monitoraggio del nuovo piezometro PZ6ter, come punto di campionamento a monte della falda, lasciando comunque operativo il vecchio piezometro per eventuali futuri approfondimenti e di mantenere il monitoraggio incorso sulla rete piezometrica a cui devono essere aggiunti i due nuovi piezometri PZ7bis e PZ6ter.

componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche;

13) La BAT 26 prevede per "il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici" il trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia; al fine di ottemperare a tale BAT si ritiene necessaria la predisposizione di un sistema volto a tracciare le pulizie effettuate.

14) Si ritiene che il proponente debba **descrivere meglio i requisiti che portano alla cessazione della qualifica di rifiuto e le modalità di verifica di tali requisiti, per i rifiuti per i quali è prevista l'End of Waste.**

Componente Rumore e vibrazioni

15) In merito ai punti precedenti 5) e 6), qualora da tali valutazioni emergesse la necessità di effettuare modifiche impiantistiche, **si chiede di aggiornare la valutazione acustica previsionale.**

componente Paesaggio e beni culturali;

16) il PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015 individuano la zona di intervento all'interno dell'Ambito paesaggistico descritto nella Scheda d'ambito n. 5 Val di Nievole – Valdarno Superiore. Rispetto alle invarianti strutturali del PIT-PPR, l'impianto ricade in area dei Bacini di esondazione (BES), per la quale sono richiamati il valore di alta produttività agricola e la criticità di elevato consumo di suolo e rischio strutturale di esondazione. Inoltre la zona in oggetto si trova in area urbanizzata, adiacente al corridoio ripariale costituito dalla fascia comprendente i due corsi d'acqua del Canale e dell' Antifosso di Usciana, con funzione di 'ponte' di connettività ecologica tra due tratti fluviali vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del DLgs 42/2004, esteso anche al buffer delle fasce ripariali. E' anche in zona classificata come morfotipo n. 6, dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle, che presenta caratteri di semplificazione ecologica e paesaggistica, spesso associato ad insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio.

la Disciplina d'uso della Scheda d'ambito n. 5, riporta il seguente Obiettivo 2, Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino dell'Arno:

2.2 - attuare interventi di riqualificazione e di ricostruzione del continuum fluviale, con priorità per le aree classificate come "corridoio ecologico da riqualificare".



La piattaforma di trattamento rifiuti si trova inoltre all'interno di un'area critica per processi di artificializzazione, che riguarda la parte più compromessa della piana alluvionale dei Comuni interessati, da tutelare e riqualificare.

La coerenza con i temi e le indicazioni delle Invarianti strutturali del PIT/PPR richiamati sopra e la contiguità con i beni paesaggistici presenti, anche se si tratta di un impianto esistente, richiedono delle integrazioni che prevedano l'approfondimento delle misure di mitigazione.

Si suggerisce a tal fine l'inserimento di barriere vegetazionali, al fine di creare una barriera sostenibile dal punto di vista ecologico e visivo, specialmente lungo il lato nord verso i corsi d'acqua - compatibilmente con le problematiche connesse al rischio idraulico - in modo da mitigare gli effetti dell'attività svolta e limitare l'impatto visivo costituito dalle nuove strutture e non peggiorare lo stato dei luoghi e del sistema idrico presente.

componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.);

17) La tipologia di intervento in oggetto, trattandosi di realizzazione di un bacino di contenimento in c.c.a. con installazione di 11 serbatoi per raccolta rifiuti liquidi di altezza di 15,10 ml oltre che per la realizzazione e ristrutturazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e la realizzazione di una centrale termica a servizio dell'impianto esistente, risulta assimilabile ad "intervento per la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato" disciplinato dall'art. 134 comma 1 lett. e) della L.R.T. 65/2014 e s.m.i **oggetto a Permesso di Costruire in quanto incide sulle risorse essenziali del territorio e non a S.C.I.A.** per intervento di restauro e risanamento per rinnovo ed installazione di impianti e volumi tecnici.

Si ricorda che l'altezza massima ammissibile per interventi edilizi ricadenti nell'isolato 62 dell'U.T.O.E. P2A "Parco Tecnologico e Servizi" è di 10 m, come indicato nell'allegato Tav. 09a delle N.T.A. del vigente R.U. Comunale;

Pertanto si dovrà presentare la relativa documentazione necessaria alla richiesta del Permesso a Costruire;

18) Si ricorda inoltre di porre particolare attenzione ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi in relazione a:

- possibile compresenza di operatori e mezzi meccanici (ragno) nella fase di cernita dell'impianto di selezione meccanica e recupero di rifiuti speciali solidi non pericolosi;
- modalità operative e procedure di sicurezza per l'utilizzo del trituratore mobile;
- possibile esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi nelle operazioni di travaso i liquidi all'interno della cabina predisposta per tale operazione;
- possibile formazione di miscela infiammabile e/o di atmosfera esplosiva all'interno del trituratore di imballi plastica e metallo dovuta alla presenza di quantità non trascurabili di sostanze infiammabili;
- possibile formazione di atmosfere esplosive nell'area destinata alla distillazione delle acque solventate.

19) Ai fini del riesame dell'AIA, in ragione degli obblighi temporali comunitari e di riesame di tale autorizzazione anche a seguito della richiesta di modifica sostanziale, si riportano le richieste del Settore



Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti secondo cui occorre riorganizzare ed approfondire la documentazione agli atti secondo quanto riportato:

- Nella relazione tecnica e nella relazione di processo (sia per l'assetto attuale che per quello futuro) è necessario indicare, per ogni linea di trattamento, la capacità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, la capacità di omogenizzazione e di trattamento, specificando per ogni linea di processo, rispetto alla capacità di omogenizzazione in ingresso, la percentuale di trattamento attesa, rispetto ai limiti di accettabilità in ingresso. E' necessario indicare separatamente i codici CER che si intendono avviare alle diverse linee di trattamento, evidenziando eventuali nuove tipologie che si intendono trattare rispetto a quelle autorizzate; indicare l'attività IPPC associata alle varie linee di trattamento (5.1, 5.3, 5.5 ecc) e la relativa operazione di trattamento o recupero (D8, D9, R ecc). Si richiede di aggiornare, in tal senso, anche le schede previste per l'AIA e di indicare lo stoccaggio destinato al trattamento rispetto alle operazioni R13 e D15 (volumetrie massime, aree disponibili nonché tipologia delle scaffalature e livelli ecc. Tale distinzione dovrà essere definita anche al fine del calcolo fidejussorio come successivamente indicato.
- Con riferimento agli stoccaggi/depositi dei rifiuti, si richiede specifica relazione volta a dare conto di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 1121.21-01-2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".
- Con riferimento ai nuovi codici CER dei RAEE si richiede di indicare se trattasi di medesime tipologie di rifiuti già gestiti nell'ambito delle operazioni di trattamento RAEE autorizzate e di specificare indicare quali aggiornamenti si intendono apportare alle procedure di gestione degli stessi rispetto allo stato attualmente autorizzato anche con particolare riferimento al D. Lgs 49/2014.
- Con riferimento ai nuovi flussi emissivi nella configurazione futura, si dovrà necessariamente dare evidenza degli incrementi derivanti dalla modifica proposta, della necessità di adeguamento dei sistemi di contenimento/abbattimento ai fini del rispetto dei limiti come prescritti dall'art. 29 sexies del D.lgs. 152/ 2006.
- Riguardo la zona, ove avvengono le fasi di sportellatura delle autocisterne che trasportano i rifiuti, si ritiene necessario la previsione di una copertura mobile e aspirazione dell'emissione da essa derivante verso un nuovo impianto idoneo di abbattimento, al fine di eliminare eventuali emissioni diffuse maleodoranti.
- Per tutti i capannoni (3, 4, 5) contenenti rifiuti, potenzialmente fonti di maleodoranze, si dovranno valutare le azioni preventive di contenimento, monitoraggio e controllo per la gestione delle stesse.
- Con riferimento all'adeguamento dell'attuale configurazione impiantistica rispetto alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 (che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti e trattamento acque reflue) si ritiene di sia da svolgere una valutazione puntuale dello stato attuale, tenendo conto dei livelli emissivi associati alle BAT (BAT ael) riscontrabili nella medesima norma.
- Al riguardo la proposta di quadro emissivo sia attuale che futuro dovrà essere in linea con quanto disposto dall'art. 29 sexies del D.lgs. 152/2006 e, laddove necessario, si dovrà fornire un piano di adeguamento alla suddetta norma con cronoprogramma attuativo.
- Con riferimento all'adeguamento della configurazione futura di modifica sostanziale rispetto alla



suddetta decisione CE, si dovrà svolgere una puntuale valutazione di adeguamento anche con riferimento i seguenti documenti Europei:

- EUROPEAN COMMISSION Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency;
 - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006;
 - JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations 2018.
- Inoltre si richiede il deposito della sotto-citata documentazione progettuale distinguendo lo stato attuale dallo stato modificato:
- apposite planimetrie delle aree di deposito dei rifiuti in ingresso/in uscita specificando la destinazione/derivazione dei diversi trattamenti (D9, D8, R12, R4, R13, D15 deposito temporaneo ecc);
 - appositi P&I delle diverse sezioni di trattamento;
 - appositi P&I riguardanti le varie sezioni di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 - le procedure operative dei rifiuti sia in ingresso che in uscita dal sito impiantistico;
 - con riferimento ai rifiuti prodotti indicati come “materiale misto dell’impianto di selezione” e “materiali misti dell’impianto di lavaggio imballaggi” identificati con codice CER 191212, si richiede di specificare le procedure operative finalizzate ad identificare tale flusso in ragione della destinazione finale.
- Con riferimento alla produzione di EoW, si richiede un approfondimento con riferimento alle nuove disposizioni di cui all’art. 184 ter come sopravvenute a seguito della L. 55/2019 art. 19 comma 1.
- Con riferimento alla richiesta di modifica riguardo la miscelazione di rifiuti pericolosi liquidi presenti all’interno dell’AIA della Provincia di Pisa, D.D. 4337/2015, è necessario depositare specifico approfondimento in merito ai criteri utilizzati per le nuove miscele al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’art. 187 del D.lgs. 152/2006, tenuto conto anche della destinazione finale della miscela che si andrebbe a formulare (supportato, ad esempio, da apposite schede di miscelazione riguardanti i CER in ingresso - caratteristiche chimico fisiche dei diversi rifiuti, CER in uscita con caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto ottenuto). Dovrà essere inoltre precisata la tipologia impiantistica di destino delle miscele che si intende ottenere.
- con riferimento al conteggio della fidejussione si richiede di rivedere lo stesso tenendo conto di quanto disposto dalla DGRT 743/2012, come modificata dalla DGRT 751/2013 la quale in allegato A ai punti 3 e 4 del paragrafo 2 sotto-paragrafo 2.1 dispone che: *“3. Le garanzie finanziarie si applicano per ciascuna operazione di recupero e smaltimento oggetto di autorizzazione, fatto salvo il caso di cui al punto 4 del presente paragrafo.4. Nel caso di presenza contemporanea all’interno di uno stesso stabilimento di stoccaggio e trattamento tra loro collegati può essere presentata una sola garanzia finanziaria di importo pari al maggiore degli importi calcolati separatamente, con le modalità di cui al punto 2 del presente paragrafo, per lo stoccaggio e per il trattamento”*.
- In merito allo scarico S1 in fognatura, si rileva che la proposta di valori limite che si intenderebbero rispettare non risulta allineata con quanto indicato la Tabella 6.1 (documento BATC WT) riguardante la BAT 20, che invece si dichiara di rispettare; nello specifico viene differentemente proposto un



- innalzamento dei VVLE allo scarico rispetto a detta tabella che peraltro risulterebbe superiore rispetto all'assetto autorizzatorio attuale (anche per quello intermedio tra chimico fisico e biologico)
- Si segnala che i controlli Arpat effettuati nel 2019 presso l'impianto di trattamento liquidi hanno evidenziato il non rispetto delle relative prescrizioni dell'AIA sia con riferimento al trattamento stesso che ai limiti allo scarico S1 . E' comunque da rilevare che alcuni degli interventi di processo proposti andrebbero a determinare un miglioramento del trattamento stesso con effetto sulla qualità dello scarico.
 - La ditta indica, con riferimento alla proposta di innalzamento dei VVLE allo scarico in fognatura, l'esistenza di un accordo in tal senso tra la stessa ed il gestore della fognatura privata e del depuratore, Aquarno SpA; a riguardo si precisa che la capacità di trattamento dei rifiuti deve necessariamente completarsi all'interno del complesso impiantistico di cui trattasi. Per quanto noto al settore scrivente, l'impianto di depurazione in questione (da valutare attentamente con Arpat e il Settore autorizzante Regionale - Settore Autorizzazioni Ambientali), stante le sue caratteristiche impiantistiche, non assicurerebbe una degradazione o abbattimento adeguati di determinati inquinanti (ad esempio metalli, solventi aromatici o solventi non biodegradabili, ecc.); il principio normativo di cui all'art. 29 sexies comma 4-quater del D.lgs. 152/2006 indica che, al fine di non portare carichi maggiori di inquinante nell'ambiente e garantire un livello equivalente di protezione sull'ambiente nel suo insieme, in caso di immissione indiretta di inquinanti nell'acqua, i limiti di emissione dell'installazione AIA interessata si definiscono in funzione dell'effetto della stazione di depurazione.
 - Per quanto riguarda le proposte di rete fognaria interna e di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, si osserva che le stesse siano da supportare con una adeguata proposta di monitoraggio e controllo al fine del mantenimento delle condizioni di efficienza proposte.
 - Si segnala che con DECRETO 15 aprile 2019, n.95 è stato approvato il nuovo regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che pertanto la relazione agli atti riguardante la relazione di riferimento dovrà essere adeguata al nuovo dispositivo normativo essendo la stessa stata redatta secondo il disposto normativo di cui al D.M. 272/2014 ormai abrogato.

La documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere depositata, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, presso lo scrivente Settore.

Si ricorda che, a norma dell'art. 27 bis comma 5 del Dlgs 152/2006, su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Qualora entro il termine stabilito il Proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Si chiede di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito web.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

- Pietro Carnevali (tel. 055 4386235) pietro.carnevali@regione.toscana.it
- Anna Maria De Bernardinis (tel 055 4384219) annamaria.debernardinis@regione.toscana.it

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

ADB-PC/

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.